

l'officina dei numeri

circolare informativa 5/2017 del 10.7.2017

Studio Associato Picchio e Gorretta Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria

tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it sito web: www.picgor.it

CERTIFICATO DI MALATTIA: RIDUZIONE DELLA PROGNOSI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI

OGGI AL VIA LA PIATTAFORMA TELEMATICA INPS PER I “NUOVI” VOUCHER

CERTIFICATO DI MALATTIA: RIDUZIONE DELLA PROGNOSI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Con la circolare n. 79 del 2.5.2017, l'INPS ha dettato le regole da seguire nel caso di anticipata guarigione del lavoratore, in presenza di una malattia già certificata, sia telematicamente, sia con supporto cartaceo (nei casi, residuali, in cui il medico sia impossibilitato a rilasciare il certificato telematico).

Si ricorda che il certificato medico di malattia, per i lavoratori subordinati indennizzati dall'INPS, costituisce domanda di prestazione (nel senso che, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per la maternità, non è richiesta al lavoratore la presentazione di una specifica domanda intesa ad ottenere l'indennizzo).

In caso di guarigione anticipata il lavoratore che si trovi in malattia è **tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico**, al fine di documentare correttamente l'esatta durata del periodo di incapacità temporanea al lavoro e l'avvenuta guarigione.

Ne consegue che diventa essenziale per il lavoratore richiedere una rettifica del certificato medico nei casi di anticipata guarigione per più motivi, ossia:

- senza la certificazione dell'avvenuta guarigione, in pendenza di un precedente certificato medico ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa, in quanto violerebbe la prescrizione dell'art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure per garantire l'integrità fisica dei lavoratori, tra le quali rientra sicuramente il divieto di ripresa dell'attività lavorativa nei confronti di un lavoratore ancora malato (con gravi conseguenze anche di tipo risarcitorio qualora dall'anticipata ripresa lavorativa avvenuta senza la rettifica del certificato medico dovesse cagionarsi o aggravarsi un danno alla salute del lavoratore);
- il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008, a prendersi cura della propria salute, per cui la ripresa del lavoro in assenza di una rettifica può dare luogo a una responsabilità di tipo disciplinare;
- il lavoratore, per tutta la durata del periodo di malattia indicato nel certificato è passibile di ricevere una visita medica, disposta d'ufficio dall'INPS, per cui se

lo stesso riprende anticipatamente l'attività lavorativa potrebbe non essere trovato al proprio domicilio e subire, come si trattasse di una assenza ingiustificata, la sanzione della perdita dell'indennità di malattia per il periodo indicato nella circolare INPS 166/1988, ossa:

- 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
- 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.

La sanzione sarà comminata (al massimo) fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale circostanza come fatto concludente di fine malattia (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.;

- costituendo il certificato anche domanda di prestazione, l'anticipata ripresa dell'attività lavorativa senza la sua rettifica comporterebbe la percezione indebita di una parte dell'indennità. In realtà, considerato che l'indennità viene calcolata e pagata dal datore di lavoro che la recupera a conguaglio, questa ipotesi appare più che altro teorica, posto che il datore di lavoro difficilmente erogherà (se in buona fede ...) una indennità per malattia nelle giornate in cui vi sia stata la ripresa anticipata dell'attività lavorativa.

La rettifica del certificato va richiesta allo stesso medico che lo ha emesso e deve essere effettuata prima della ripresa dell'attività lavorativa.

OGGI AL VIA LA PIATTAFORMA TELEMATICA INPS PER I “NUOVI” VOUCHER

Con la circolare INPS n. 82 del 4.5.2017 sono state fornite le istruzioni operative per i “nuovi” voucher. La disciplina delle **prestazioni di lavoro occasionale** è contenuta nell'art. 54 bis del DL 50/2017, convertito in legge 96/2017, aggiunto in sede di conversione per “coprire”, con un certo ritardo e in modo decisamente incompleto, il buco lasciato dall'abolizione dei buoni lavoro (o voucher che dir si voglia ...).

TIPOLOGIE.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono **suddivise in due tipologie ben distinte**, ossia il “**libretto famiglia**” e il “**contratto di prestazione occasionale**”. Le due tipologie si differenziano innanzi tutto per la tipologia dei soggetti utilizzatori, in quanto il **libretto famiglia** può essere utilizzato dalle persone fisiche **al di fuori dell'esercizio di una attività professionale, autonoma o di impresa**, mentre il **contratto di prestazione occasionale** può essere utilizzato solo da **professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato ed amministrazioni pubbliche**.

UTILIZZATORI DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.

Per quanto riguarda i **datori di lavoro privati** il contratto di prestazioni occasionali può essere utilizzato **esclusivamente** da soggetti che abbiano alle proprie dipendenze **fino a cinque dipendenti**. Il numero di dipendenti si calcola con riferimento al semestre decorrente dall'ottavo al terzo mese precedente la prestazione. I lavoratori a tempo parziale si contano in proporzione all'orario ridotto e nella media occupazionale si tiene conto (escludendoli) anche degli eventuali periodi di sosta stagionale.

E' in ogni caso **vietato** il ricorso alla prestazione occasionale per le **imprese dei settori edili e affini, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, miniere, cave e torbiere**, nonché per la **esecuzione di appalti di opere e di servizi**. Per le **imprese agricole** è consentito il ricorso a tali prestazioni solo se il prestatore sia pensionato (vecchiaia o invalidità), giovane studente under 25, disoccupato o percettore di prestazioni di sostegno del reddito. Per le pubbliche amministrazioni è consentito il ricorso alla prestazione occasionale solo per progetti speciali per soggetti in stato di particolare difficoltà (povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali), nonché per lavori di emergenza legati a calamità naturali, per attività di solidarietà in collaborazione con enti e/o associazioni di volontariato e per manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli.

UTILIZZATORI DEL LIBRETTO FAMIGLIA.

Sono solo le persone fisiche per esigenze proprie e dei propri familiari, quali: lavori domestici (compreso giardinaggio, pulizia, manutenzione), assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità e insegnamento privato supplementare.

PRESTATORI. La norma definisce il lavoratore occupato in questa tipologia di lavoro come **"prestatore"** e definisce come **prestazione di lavoro occasionale** una attività lavorativa che, nel rispetto di quanto previsto per il libretto famiglia o il contratto di prestazione occasionale, dia luogo nell'**anno civile** (dal 1.1 al 31.12):

- per **ciascun prestatore** con riferimento alla totalità degli utilizzatori, ad un compenso complessivamente **non superiore a 5.000 €**

- per **ciascun utilizzatore** con riferimento alla totalità dei prestatori, ad un compenso complessivamente **non superiore a 5.000 €**

- per **ciascun prestatore** con riferimento alla prestazione resa a favore di un singolo utilizzatore, ad un compenso complessivamente **non superiore a 2.500 €**.

I limiti indicati sono riferiti ai compensi **percepiti** dai prestatori, **al netto dei contributi, premi e costi di gestione**.

Nei confronti di utilizzatori che occupino prestatori che si trovino in particolari situazioni, ai fini del raggiungimento dei limiti anzidetti il compenso viene conteggiato in misura pari al 75%. Si tratta delle seguenti categorie di prestatori d'opera:

- titolari di pensione di vecchiaia e invalidità
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti in un ciclo di studio presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso una università

- persone disoccupate, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego

- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Pertanto, fermo restando il limite dei 5.000 € complessivi e dei 2.500 € per ogni utilizzatore, la riduzione al 75% dei compensi erogati si applica solo agli utilizzatori che utilizzino più prestatori, dei quali alcuni o tutti, si trovino nella predetta situazione.

E' previsto un **limite ulteriore per ogni utilizzatore** costituito dal divieto di **superamento delle 280 ore annue**, anche se in ipotesi il tetto dei 5.000 € non fosse ancora stato raggiunto.

Rispetto alla precedente disciplina dei voucher, viene introdotto un **limite per il soggetto utilizzatore** (5.000 € o 280 ore nell'anno civile) che rende, di fatto, realmente occasionale il ricorso a tali prestazioni, anche nel caso di utilizzo di più prestatori. Ciò dovrebbe servire a scongiurare il rischio che gli utilizzatori sostituiscano il proprio organico "stabile" con lavoratori occasionali.

I compensi percepiti dal prestatore **non incidono** sullo stato di disoccupazione e sono **esenti** da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero e settimanale e alle pause previste dal D.Lgs. 66/2003.

Non è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale con prestatori che siano (o che siano stati nei sei mesi precedenti la prestazione) anche lavoratori dipendenti o co.co.co. dell'utilizzatore.

L'INPS, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, redigerà una sorta di "busta paga" del prestatore, sommando tutti i compensi erogati dai diversi utilizzatori e provvedendo al calcolo complessivo delle spettanze ed al successivo accredito su c/c bancario o con bonifico bancario domiciliato, da riscuotere nella rete di Poste Italiane.

REGISTRAZIONE E VERSAMENTO PREVENTIVO.

Utilizzatori e prestatori devono entrambi **registrarsi preventivamente** sulla piattaforma INPS (www.inps.it) accedendo all'area riservata con le proprie **credenziali personali** (PIN INPS, credenziali sistema pubblico di identità digitale - SPID o carta nazionale dei servizi - CNS). Gli adempimenti possono essere svolti direttamente dal soggetto interessato (prestatore e utilizzatore) oltre che tramite il sito INPS anche tramite contact center (anche in questo caso sono comunque necessarie le credenziali PIN o SPID o CNS) oppure tramite gli enti di patronato (solo per la registrazione del prestatore e per gli adempimenti del libretto famiglia) o gli intermediari previsti dalla legge 12/1979. In sede di registrazione il prestatore deve indicare il proprio IBAN per l'accredito dei compensi.

Il soggetto utilizzatore deve provvedere al preventivo **accredito** delle somme che utilizzerà per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, caricando una sorta di "portafoglio telematico" (virtuale) attraverso versamenti con modello F24 oppure con strumenti elettronici di pagamento o con addebito sul proprio c/c. Nel caso utilizzi il modello F24, l'utilizzatore dovrà specificare se intende versare i fondi per l'utilizzo

del libretto famiglia o del contratto di prestazione occasionale.

A seconda del mezzo di pagamento utilizzato, i soldi saranno disponibili per l'utilizzo di norma entro 7 giorni dal versamento.

LIBRETTO FAMIGLIA.

Nel paragrafo precedente ("utilizzatori del libretto famiglia") sono state esaminate le ipotesi in cui si può ricorrere alla prestazione di lavoro occasionale.

Il "libretto" è virtuale ed è composto da buoni dal valore nominale di 10 Euro cadauno, ciascuno utilizzabile per compensare prestazioni di durata **non superiore** a un'ora (cioè con un compenso minimo orario di 10 Euro anche se sono consentiti compensi orari **multipli** di 10 euro). Il compenso **netto** spettante al prestatore è di 8 Euro.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque **non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione**, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS comunica i dati del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati (non meno di 10 Euro per ogni ora di lavoro), l'ambito di svolgimento della prestazione e altre informazioni che saranno richieste dal portale.

Se il prestatore rientra in una delle tipologie che consentono la riduzione del 75% dei compensi, sarà l'utilizzatore a doverlo dichiarare all'interno della procedura telematica.

In occasione della trasmissione della comunicazione telematica da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceverà un SMS o un messaggio di posta elettronica con i dati dichiarati, onde consentire il controllo ex post della correttezza della comunicazione.

Non risulta essere obbligatoria alcuna comunicazione preventiva; ricordiamo che questa tipologia riguarda esclusivamente i privati cittadini e non i datori di lavoro (aziende, enti, ecc.).

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.

Si tratta della tipologia che potrà essere utilizzata dai datori di lavoro, pubblici e privati, imprenditori e non, per procurarsi prestazioni di lavoro occasionale per un massimo di 5.000 Euro annui (2.500 Euro per prestatore).

Nel paragrafo precedente ("utilizzatori del contratto di prestazione occasionale") sono stati esaminati i vincoli, i limiti e le esclusioni previste per l'utilizzo di tale contratto, con il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, "*prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità*".

La misura del **compenso orario** non può essere inferiore a 9 Euro per ogni ora di lavoro e l'importo del **compenso giornaliero** non può essere inferiore alla remunerazione di 4 ore di lavoro (quindi a 36 Euro giornalieri), anche quando l'effettiva durata della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore (ovviamente, se superiore il compenso non potrà in ogni caso essere inferiore a 9 Euro orari).

Il compenso netto spettante al prestatore ammonta a 9 Euro, in quanto gli oneri aggiuntivi (INPS; INAIL e costo del servizio) sono a totale carico dell'utilizzatore ed ammontano al 33% per l'INPS, al 3,5% per l'INAIL e all'1% sul totale del versamento a titolo di oneri di gestione.

Nell'agricoltura oltre ad esistere una limitazione soggettiva dei prestatori utilizzabili (vedi *supra*), il compenso orario minimo varia in funzione delle 3 aree nelle quali è strutturata la classificazione del personale con qualifica di operaio agricolo o florovivaista. Nulla viene specificata per gli impiegati agricoli.

E' previsto l'obbligo di effettuare, **almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa**, tramite la piattaforma INPS o il contact center, una comunicazione con l'indicazione dei dati del prestatore e dell'utilizzatore, del compenso pattuito, del luogo di lavoro, della **data e dell'ora di inizio e di termine** della prestazione, del settore di impiego del prestatore e altre informazioni ulteriori (non note).

La circolare INPS parla di "data e ora" della prestazione, facendo supporre che ove necessitassero prestazioni distribuite su più giornate sarà necessario l'invio di più comunicazioni "giornaliere".

Se il prestatore rientra in una delle tipologie che consentono la riduzione del 75% dei compensi, sarà l'utilizzatore a doverlo dichiarare all'interno della procedura telematica.

Se la prestazione non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre per via telematica, la **revoca** della comunicazione inoltrata; il termine entro il quale è possibile effettuare la revoca sono le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. Una volta trascorso tale termine, la prestazione viene accreditata (e il portafoglio telematico addebitato) anche in mancanza di effettiva prestazione lavorativa.

La piattaforma invia al prestatore una mail o un SMS nel quale lo informa della comunicazione inserita nonché l'eventuale comunicazione di revoca. Se l'utilizzatore inviasse una revoca di una prestazione effettivamente svolta, il prestatore potrà a sua volta (sempre entro le 24.00 del terzo giorno successivo allo svolgimento della prestazione) comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, di fatto invalidando la comunicazione di revoca inviata dall'utilizzatore.

La piattaforma consente, inoltre, sia all'utilizzatore che al prestatore, di **confermare** la prestazione, una volta scaduto il termine indicato nella comunicazione; se la prestazione viene confermata non potrà essere successivamente revocata. Anche la conferma potrà essere effettuata entro le 24.00 del terzo giorno successivo alla prestazione.

L'INPS attiverà specifiche procedure di controllo nei confronti degli utilizzatori che effettueranno un numero "anomalo" di comunicazioni di revoca.

SANZIONI.

In caso di superamento del limite di 2.500 Euro tra prestatore e medesimo utilizzatore o del tetto di 280 ore nello stesso anno civile, è prevista la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di mancata comunicazione preventiva o di superamento della soglia dimensionale o di utilizzo in settori produttivi non ammessi o di violazioni nel settore agricolo, la sanzione va da 500 a 2.500 Euro per ogni prestazione giornaliera e per ogni prestatore.